

O.M. 8 ottobre 2009 (1).

Modifiche all'ordinanza 16 giugno 2009, recante: «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella *tabella II, sezione D* allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2009, n. 246.

(2) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli *articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Vista la *legge 8 febbraio 2001, n. 12*, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;

Vista l'*ordinanza ministeriale 16 giugno 2009* recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella *tabella II, sezione D* allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Vista la successiva *ordinanza ministeriale 2 luglio 2009* recante integrazioni alla predetta *ordinanza 16 giugno 2009*;

Ritenuto opportuno limitare l'applicazione delle previsioni del comma 1-bis dell'ordinanza alle sole composizioni temporaneamente transitate nella *tabella II, sezione D*, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, e non anche a quelle che già vi erano iscritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e, in particolare l'*art. 117*;

Ordina:

Art. 1.

1. Il comma 1-bis dell'*ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009* recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella *tabella II, sezione D* allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», come modificata dalla successiva *ordinanza 2 luglio 2009* recante integrazioni alla ordinanza stessa, è sostituito dal seguente:

«1-bis - All'atto della dispensazione delle seguenti composizioni:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidoso;

- b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;
 - c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
 - d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
 - e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
 - f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina,
- allorché la prescrizione viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.».

2. Al comma 1-ter le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».

Art. 2.

1. La presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
